

Risposta n. 189/2023

OGGETTO: Spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa – Obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e di rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta – Articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente pubblico istante (di seguito, *l'Istante*), in qualità di sostituto d'imposta, rappresenta di emettere la certificazione unica ogni qualvolta provveda al pagamento di spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente.

L'Istante ritiene corretto ottemperare all'obbligo di emissione della certificazione unica a fronte di ciascun pagamento effettuato, in considerazione del fatto che il soggetto che provvede alla liquidazione dei compensi da lavoro autonomo, qualora rivesta la

qualifica di sostituto d'imposta, è tenuto sia al versamento delle ritenute calcolate su detti compensi, sia alla produzione della relativa certificazione annuale.

Il dubbio interpretativo, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta.

Al riguardo, l'*Istante* chiede conferma di essere tenuto all'emissione della certificazione unica anche nell'ipotesi in cui provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime fiscale adottato da quest'ultimo (regime ordinario o forfetario) e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

L'*Istante*, in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, ha precisato di applicare sulle predette somme la ritenuta d'acconto del 20 per cento di cui all'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne che per i professionisti in regime forfetario, e di richiedere, solo agli avvocati antistatari (e quindi non anche agli avvocati muniti di delega all'incasso), copia della fattura emessa in favore del proprio assistito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, in linea con le indicazioni fornite nella circolare del Ministero delle Finanze 6 giugno 1994, n. 203, e nella risoluzione 15 marzo 2019, n. 35/E, ritiene di dover emettere la certificazione unica ogni qualvolta provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista, sia nell'ipotesi in cui sia antistatario sia nell'ipotesi in cui sia munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime del libero

professionista, ordinario o forfetario, e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 4, comma *6-ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che i soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare *«un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica»*.

I successivi commi *6-quater* e *6-quinquies* stabiliscono, inoltre, che la certificazione di cui al comma *6-ter*, va consegnata a ciascun interessato e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione al caso di specie, si osserva che *l'Istante*, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra le amministrazioni pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere la veste di sostituto d'imposta per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui

siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

Pertanto, *l'Istante*, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di:

- operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti;
- versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

- certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.

Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (*cfr.* articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si fa presente che *l'Istante* dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l'intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.

**LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)**